

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 1994

recante adozione del bilancio di approvvigionamento per le Azzorre e Madera in prodotti del settore delle uova e del pollame per il primo trimestre della campagna 1994/1995, nonché modifica del regolamento (CEE) n. 1726/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1726/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1729/93⁽⁴⁾, ha fissato, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, i quantitativi di materiale di riproduzione originario della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera;

considerando che, in attesa di informazioni complementari che saranno fornite dalle autorità competenti e allo scopo di garantire la continuità del regime di approvvigio-

namento specifico, è opportuno adottare i quantitativi di pulcini da moltiplicazione o riproduttori e delle uova da cova, per un periodo limitato a tre mesi, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 99.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 dell'1. 7. 1993, pag. 6.